

DADA S.p.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO

**IN MATERIA DI OPERAZIONI EFFETTUATE SU AZIONI DADA E
STRUMENTI FINANZIARI AD ESSE COLLEGATE**

Ultima modifica 11 maggio 2007

1. PREMESSE

Il presente Codice di Comportamento di DADA S.p.A. è adottato anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 114, comma 7, del TUF e 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti. Inoltre il Codice persegue comunque la finalità di assicurare un'omogenea ed adeguata trasparenza informativa in merito alle operazioni effettuate su azioni emesse dalla Società o strumenti finanziari ad esse collegati (come di seguito definiti), da Soggetti rilevanti o da Persone ad essi strettamente legate, anche per interposta persona, (come di seguito definite).

2. OGGETTO DEL CODICE

Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, il Codice disciplina i comportamenti che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare in relazione ad operazioni effettuate da questi ultimi e dalle Persone strettamente legate aventi ad oggetto Strumenti Finanziari (come di seguito definiti), anche al fine di consentire a DADA S.p.A. di adempiere ai propri obblighi di comunicazione al mercato conformemente alle suddette disposizioni del Regolamento Emittenti, e secondo le modalità ed i termini attuativi precisati nel Codice stesso.

3. DEFINIZIONI

Nel presente Codice, tenuto conto di quanto stabilito nelle sopra richiamate norme del Regolamento Emittenti, si intendono:

- per “**Codice**”: il presente Codice di Comportamento;

- per “**Operazioni Rilevanti**”:

tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari allorché venga superata la soglia cumulativa di Euro 5.000 nell’arco di un anno, non dovendosi tuttavia tener conto delle:

i) operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell’anno;

ii) operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

iii) le operazioni effettuate da DADA e da Società dalla stessa controllate, e calcolando il suddetto importo di Euro 5.000 sommando le operazioni, relative alle azioni e agli Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate ad esso, mentre per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- per “**Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti**”:

(i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

(iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui al punto (i);

(iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al punto (i);

(v) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al punto (i);

- per **“Preposto all’Internal Dealing”**: il soggetto incaricato, in particolare, della ricezione, gestione e successiva diffusione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate;

- per **“DADA”**: DADA S.p.A.;

- per **“TUF”** : il D.Lgs. 58 del 1998 e successive modifiche e integrazioni;

- per **“Regolamento Emittenti”**: il Regolamento di cui alla Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- per **“Responsabile di Primo Livello”**: un direttore generale o responsabile di una direzione posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell’ Amministratore Delegato e/o di un direttore generale stesso di DADA o di una Società Controllata Rilevante in quanto si ritiene che tali soggetti abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate riguardanti DADA e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di DADA;

- per **“Società Controllata”**: ogni società controllata da DADA ai sensi dell’art. 93 del TUF;

- per **“Società Controllata Rilevante”**:

una Società Controllata: (i) allorchè il valore contabile della partecipazione di titolarità di DADA nella stessa rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale di DADA, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

- per **“Soggetti Rilevanti”**:

a) per quanto concerne DADA:

ogni Amministratore, Sindaco effettivo e Responsabile di Primo Livello;

b) per quanto concerne eventuali Società Controllate Rilevanti:

ogni Amministratore a cui siano attribuite deleghe esecutive di carattere permanente, o facente parte di un Comitato esecutivo, o Direttore Generale in quanto si ritiene che tali soggetti abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate riguardanti DADA o società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della rispettiva Società Controllata Rilevante; .

- per “**Soggetti Rilevanti Azionisti**”:

chiunque detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale di DADA (rappresentato da azioni con diritto di voto) ed ogni altro soggetto che eventualmente controlli DADA;

- per “**Strumenti Finanziari**”:

(i) le azioni emesse da DADA;

(ii) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni emesse da DADA;

(iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse DADA o scambiabili con esse;

(iv) gli strumenti derivati sulle azioni (intendendosi per tali i futures, gli swaps, i contratti a termine, le opzioni, e le combinazioni di tali strumenti derivati, nonché i covered warrant, così come definiti all’art. 1 comma 3 del TUF) e aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 del TUF stesso, e i relativi indici, anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti;

(v) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni DADA, rappresentanti tali azioni;

(vi) le azioni quotate emesse da Società Controllate da DADA, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate;

(vii) le azioni non quotate emesse da Società Controllate, quando il valore contabile della partecipazione nella controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale di DADA, come da ultimo bilancio approvato e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (i) a (iv) ad esse collegate;

4. PERIODI DI DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI

E’ fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare direttamente o per interposta persona, Operazioni Rilevanti nei 15 giorni precedenti le riunioni consiliari chiamate ad approvare :

- il progetto di bilancio di esercizio e consolidato della Società ovvero la Relazione semestrale;

- le relazioni trimestrali.

Di tali date è fornita informazione sul sito internet della società.

Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti Operazioni Rilevanti purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti di Dada.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

5.1. – Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti

A decorrere dal 1° aprile 2006 i Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di comunicare al Preposto per l'Internal Dealing, entro 3 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, le Operazioni Rilevanti, compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito Modello di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

Tale Modello dovrà essere compilato in ogni sua parte in funzione delle operazioni segnalate, sottoscritto, se riprodotto su supporto cartaceo, e quindi trasmesso a Dada e per essa al Preposto all'Internal Dealing presso la sede legale della medesima. La trasmissione del modello dovrà avvenire tramite consegna diretta o invio a mezzo telefax o posta elettronica (in tal caso allegando il relativo documento elettronico ed indicando il codice alfanumerico che sarà indicato a ciascun soggetto rilevante e dovrà essere mantenuto riservato da quest'ultimo, allo scopo di assicurare l'identità dell'emittente del messaggio elettronico) rispettivamente al numero e indirizzo di posta elettronica che verranno indicati da Dada all'atto della trasmissione del codice.

Inoltre ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a rendere nota alle rispettive Persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti ai sensi dell'art. 114 comma 7 del TUF ed oggetto anche del presente Codice. Per quanto attiene alla

comunicazione delle Operazioni Rilevanti alla Consob, i Soggetti Rilevanti vi procederanno direttamente salvo incarico scritto ad DADA di provvedervi, come consentito dall'art. 152-sexies comma 6 del Regolamento Emittenti.

5.2. – Obblighi dei Soggetti Rilevanti Azionisti

I Soggetti Rilevanti Azionisti, anch'essi soggetti ad obblighi di comunicazione di Operazioni Rilevanti a partire dal 1° aprile 2006, comunicano direttamente alla Consob e pubblicano, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 66 del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. La stessa comunicazione deve essere notificata anche a DADA entro i medesimi termini. DADA non è quindi responsabile per eventuali mancate comunicazioni alla Consob ed al mercato di Operazioni Rilevanti da parte di un Soggetto Rilevante Azionista.

6. SOGGETTO PREPOSTO DA DADA AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE ED ALLA DIFFUSIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI

Il Preposto all'Internal Dealing è individuato nella Funzione Affari Societari di DADA medesima, nella persona del Responsabile della stessa. In caso di assenza o impedimento di tale Responsabile, i compiti di quest'ultimo verranno assunti da un soggetto appartenente alla medesima Funzione, a cui il suddetto Responsabile abbia espressamente e per iscritto affidato tale compito in via generale.

In particolare il Preposto all'Internal Dealing dovrà:

- ricevere le comunicazioni trasmesse da ciascun Soggetto Rilevante ai sensi del precedente articolo 4 e dare tempestivo riscontro per iscritto, anche via posta elettronica o telefax;

- provvedere all'archiviazione delle comunicazioni ricevute di cui al punto precedente;
 - predisporre l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e curare l'aggiornamento dello stesso in base alle indicazioni che devono essere tempestivamente fornite dall'Amministratore delegato, dal Responsabile della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, dal Responsabile della Funzione Risorse Umane nonché dalle competenti Funzioni di DADA o di Società Controllata;
 - tenere l'elenco nominativo delle eventuali Società Controllate Rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Codice, in base ai criteri di cui la paragrafo 3.6 e in base alle indicazioni che devono essere tempestivamente fornite dall'Amministratore delegato, dal Responsabile della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, dal Responsabile della Funzione Risorse Umane nonché dalle competenti Funzioni di DADA o di Società Controllata, così come curare l'aggiornamento dello stesso;
 - trasmettere a tutti i Soggetti Rilevanti il Codice e eventuali modifiche di quest'ultimo anche via posta elettronica, conservando le relative dichiarazioni o riscontri di ricevuta, di nuovo anche via posta elettronica;
- richiedere e raccogliere le eventuali dichiarazioni dei Soggetti rilevanti di incarico ad DADA alla comunicazione in loro vece alla Consob delle Operazioni Rilevanti, conservando la relativa documentazione;
- curare l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob ed al mercato di cui all'Articolo 6 del presente Codice nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

7. OBBLIGHI DI DIFFUSIONE ALLA CONSOB ED AL MERCATO DA PARTE DI DADA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI COMPIUTE DA PERSONE RILEVANTI

DADA, tramite il Preposto all'Internal Dealing, rende note alla Consob, allorché a ciò espressamente incaricato per iscritto, anche via posta elettronica, dal Soggetto Rilevante, ed al mercato, in osservanza di quanto previsto dall'art. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti, le Operazioni Rilevanti effettuate da ogni Soggetto Rilevante e Persona ad esso strettamente legata in conformità alle disposizioni del presente Codice, e specificamente:

- alla Consob entro cinque giorni di mercato aperto dall'effettuazione delle Operazioni Rilevanti secondo le modalità indicate nel suddetto Allegato 6 del Regolamento Emittenti, e
- al mercato, tramite pubblicazione secondo le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti ed entro il termine del giorno di mercato aperto successivo a quello della loro ricezione da parte del Preposto all'Internal Dealing in virtù della comunicazione prevista al precedente articolo 4.1.

La comunicazione alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A.) e al pubblico delle Operazioni Rilevanti da parte di DADA avviene tramite la compilazione dell'apposito modulo elettronico per l'Internal Dealing, che replica le informazioni di cui al Modello predisposto dalla Consob, e permette quindi il rispetto degli standard richiesti dal Regolamento Emittenti.

8. RIFERIMENTO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. NR. 231/2001 – RESPONSABILITA' E SANZIONI

La presente procedura integra e fa riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Ferma

ogni responsabilità e sanzione di legge, l'inosservanza delle disposizioni della presente procedura comportano le sanzioni previste dal suddetto Modello.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entra in vigore a far data dal 1° aprile 2006.